

**Regolamento per la disciplina della mobilità per la chiamata ai sensi dell'art. 7 commi 5bis, 5ter e 5quater  
L. 240/2010  
(emanato con d.r. n. 132 del 5 marzo 2024)**

**Art.1**

**Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina procedure per la mobilità dei professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis e 5-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Art. 2**

**Programmazione**

1. Le posizioni di professore di I e II fascia da coprire mediante procedura di mobilità ai sensi del presente Regolamento sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a seguito della richiesta deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato in coerenza con la programmazione del reclutamento del personale docente approvata.

2. La proposta di copertura, mediante procedura di mobilità, è deliberata dal Consiglio del Dipartimento nella seguente composizione:

- posti di I fascia: composizione riservata al personale docente di I fascia;
- posti di II fascia: composizione riservata al personale docente di I e II fascia.

3. La deliberazione del Consiglio del Dipartimento deve indicare le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che motivano l'attivazione del posto, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari ai fini dell'emanazione dell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 3.

**Art. 3**

**Avvio della procedura di selezione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera in merito all'attivazione della procedura di mobilità proposta dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'articolo 2.

2. La procedura di mobilità è avviata mediante adozione, da parte del Rettore, di un proprio Decreto recante l'avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d'interesse alla copertura del posto istituito.

3. L'avviso di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web d'Ateneo.

4. L'avviso pubblico deve indicare, per ciascun posto:

- il Dipartimento al quale afferirà il candidato selezionato o la candidata selezionata;
- la fascia di inquadramento della posizione attivata;
- il gruppo o settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
- le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stato richiesto il posto;
- i requisiti di ammissione alla procedura;
- le caratteristiche della proposta progettuale che i candidati e le candidate devono presentare;
- le modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito di Ateneo;
- i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
- le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
- la precisazione che la candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
- ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse**

1. La manifestazione d'interesse deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e deve essere corredata:

- dalla proposta progettuale che il candidato o la candidata intende presentare in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione indicate nell'avviso;
- dal curriculum vitae/professionale ove è indicato il percorso didattico/scientifico;
- da eventuali altri titoli che il/la candidato/a ritenga utile presentare.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti di ammissione**

1. Possono partecipare alle procedure attivate per posti di prima fascia i/le docenti in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nel ruolo di professore/professoressa ordinario/a e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli/le aspiranti commissari/e per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.

2. Possono partecipare alle procedure attivate per posti di seconda fascia i/le docenti associati/e in servizio da almeno cinque anni presso altre Università nel ruolo di professore/professoressa associato/a.

3. Possono partecipare alle procedure attivate sia per posti di prima che di seconda fascia anche:

- gli studiosi e le studiose stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso Università straniera una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui ai decreti ministeriali nel tempo vigenti;
- i dirigenti e le dirigenti di ricerca e primi ricercatori e ricercatrici presso gli enti pubblici di ricerca, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
- i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;

4. Non sono ammessi alle procedure coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 6**

##### **Commissione di valutazione**

1. La Commissione incaricata della valutazione delle candidature è nominata con Decreto del Rettore, su proposta deliberata dal Consiglio del Dipartimento nella composizione indicata nell'art. 2, comma 2.

2. La Commissione è composta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 (pari opportunità):

- da tre docenti di prima fascia esperti delle tematiche inerenti alla proposta progettuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di prima fascia;
- da tre docenti di prima e seconda fascia esperti delle tematiche inerenti alla proposta progettuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di seconda fascia.

3. I/Le componenti della Commissione sono inquadrati nel gruppo scientifico disciplinare o nel settore concorsuale per cui è bandita la selezione o in subordine nello stesso macro-settore concorsuale.

4. Non possono essere nominati membri della Commissione i/le docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

5. La Commissione:

- individua al suo interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante;
- procede, alla presenza di tutti i componenti, alla valutazione delle candidature pervenute con applicazione dei criteri previsti dall'avviso di indizione della procedura;
- può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

#### **Art. 7**

##### **Valutazione delle manifestazioni di interesse**

1. I criteri di valutazione delle proposte progettuali e dei profili pervenuti, integrabili dal Consiglio di Dipartimento mediante indicazione espressa nella deliberazione di proposta di istituzione del posto, sono:
  - a) congruenza della proposta progettuale con le esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione espresse dalla struttura accademica;
  - b) chiarezza, completezza, innovatività e fattibilità della proposta progettuale;
  - c) competenza e qualificazione didattica e scientifica del/della candidato/a ai fini della realizzazione della proposta progettuale nonché in relazione alle esigenze della struttura accademica, documentate dal curriculum vitae/professionale.

#### **Art. 8**

##### **Chiamata del candidato**

1. All'esito delle operazioni di valutazione delle candidature il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione indicata nell'art. 2, comma 2, delibera la proposta di chiamata del/della candidato/a ritenuta maggiormente idoneo/a dalla Commissione. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. La chiamata viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.
3. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

#### **Art. 9**

##### **Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.